



COMUNE DI TRISSINO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DELLE

CONSULTE POPOLARI

**(ART. 42 – COMMA 9 – STATUTO
COMUNALE)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/07/2014

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE POPOLARI **(ART. 42 – COMMA 9 – STATUTO COMUNALE)**

ART. 1 **Costituzione**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di consulte popolari, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 dello Statuto Comunale, operanti nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza, dello sport, della cultura, dell'ecologia, dell'economia, e della gestione del territorio ovvero in altri settori di rilevanza sociale, economica o culturale.
2. Con la delibera costitutiva della Consulta il Consiglio procederà:
 - alla determinazione delle competenze della consulta nell'ambito dei settori di cui al precedente comma 1,
 - alla nomina dei componenti nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 2.
3. Qualora regolamenti comunali su specifiche materie prevedano l'intervento di una Consulta nell'ambito di un procedimento amministrativo, la consulta competente verrà individuata per materia. In tal caso nella delibera di cui al comma 2 viene indicata tale competenza anche con semplice rinvio al regolamento specifico.

ART. 2 **Composizione**

1. *Ogni consulta si compone di tre membri, di cui uno riservato alle minoranze, attuando il principio della rappresentanza di genere.*
2. Potranno far parte delle consulte cittadini di riconosciuta esperienza o competenza nel settore in cui opera la consulta stessa ovvero rappresentanti di organismi associativi che operano in tale settore. A tal fine la presentazione delle candidature da sottoporre al Consiglio deve essere accompagnata da un breve curriculum dei candidati.
3. Il Consiglio procede alla nomina dei componenti delle consulte con voto segreto limitato ad un candidato al fine di garantire la rappresentanza anche delle minoranze.
4. Le funzioni di componente della consulta sono onorifiche.

ART. 3 **Incompatibilità**

1. Non possono essere nominati membri delle consulte:
 - Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali;
 - Il Difensore Civico e i revisori dei Conti;
 - Funzionari o dipendenti del comune;
 - Chi è legato al comune da rapporti di prestazione d'opera retribuiti anche se non continuativi.
2. Chi, nominato alla carica di membro della consulta, viene poi a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente comma 1, decade dalla carica.
3. Non è possibile essere componente di più consulte contemporaneamente durante lo stesso mandato amministrativo.

ART. 4 **Sostituzione dei componenti**

1. Spetta al Consiglio Comunale con apposita delibera procedere alla sostituzione dei com-

ponenti delle consulte cessati per:

- dimissioni;
 - decadenze per sopravvenuta incompatibilità ai sensi del precedente art. 3, comma 2;
 - decadenza per non aver partecipato alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
2. Il nuovo candidato dovrà essere designato dalla maggioranza ovvero dalla minoranza a seconda che il componente cessato fosse stato a suo tempo espresso dalla maggioranza o dalla minoranza.

ART. 5

Durata

1. Le consulte hanno durata pari a quella del Consiglio che le ha costituite.
2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento ovvero per altri gravi o comprovati motivi, il Consiglio Comunale con delibera assunta a maggioranza dei voti dei presenti può scogliere la consulta e provvedere, se del caso, alla nomina di una nuova consulta, che avrà comunque durata limitata a quella residua del Consiglio medesimo.

ART. 6

Compiti

1. Le consulte hanno compiti propositivi e consultivi nei settori di loro competenza ed in particolare hanno il compito di:
 - analisi della situazione esistente,
 - approfondimento e studio dei problemi esistenti anche su indicazione della Giunta, del Consiglio Comunale o di altri organi istituzionali,
 - formulazione di pareri ogniqualvolta siano richiesti dalla Giunta, dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o comunque siano espressamente previsti in altri Regolamenti come previsto al precedente art. 1 comma 3,
 - elaborazione di proposte da sottoporre all'attenzione del Sindaco o della Giunta o del Consiglio Comunale a seconda del rispettivo ambito di competenza.
2. Le consulte hanno inoltre tutti gli altri compiti specifici che vengono loro espressamente attribuiti dal Consiglio Comunale in occasione della costituzione.
3. Per i pareri che siano richiesti dalla Giunta, dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o che siano previsti da altri Regolamenti, la consulta deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla formale richiesta da indirizzarsi al presidente della Consulta; decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere.
4. Pareri e proposte delle Consulte non hanno carattere vincolante per il Sindaco, la Giunta o il Consiglio Comunale.

ART. 7

Presidente

1. Ciascuna Consulta nomina fra i propri componenti il Presidente.
2. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti, con voto palese, nella prima riunione della Consulta.
3. La nomina del Presidente va dallo stesso comunicata entro 15 giorni al Sindaco, il quale poi ne riferisce al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva.

ART. 8 **Segretario**

1. In occasione di ogni riunione la Consulta nomina tra i propri componenti un Segretario, il quale provvederà a redigere il verbale della riunione.
2. Ciascun verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 **Funzionamento**

1. La prima riunione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale e deve essere fissata entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di cui al precedente art. 1.
2. Successivamente la convocazione è fatta dal Presidente della Consulta. La convocazione può essere richiesta anche da almeno due componenti: in tal caso il Presidente deve convocare la consulta entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione va fissata nei successivi 10 giorni. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Il Presidente deve inoltre convocare la consulta, nei termini sopraindicati, ogniqualvolta gli pervenga la richiesta di formulazione di un parere, e ciò al fine di rispettare il termine fissato dal precedente art. 6, comma 3.
3. La convocazione è fatta ordinariamente con avviso scritto con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo del giorno e dell'ora della riunione, recapitato ai componenti almeno 3 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la riunione è validamente convocata con comunicazione telefonica. E' anche valida la convocazione fatta nel corso di una riunione per una riunione successiva qualora siano presenti tutti i componenti della Consulta.
4. Gli argomenti dell'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente o su istanza di almeno due dei suoi componenti.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza dal componente dallo stesso designato nella seduta successiva alla sua nomina.
6. Le riunioni delle Consulte sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte ed i pareri sono approvati quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. In quanto compatibili valgono le norme fissate per il funzionamento del Consiglio Comunale dall'apposito Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 10 **Poteri**

1. Le Consulte possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, i Dipendenti Comunali ed esperti, rappresentanti di organismi Associativi, anche in via permanente, con potere consultivo e senza diritto di voto.
2. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di analisi, studio e proposte nelle materie di competenza, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge e gli appositi regolamenti ne vietino la divulgazione.